



La celebrazione del procedimento disciplinare presuppone l'iscrizione all'albo dell'incolpato

La radiazione dall'albo divenuta definitiva e quindi eseguita nelle more di altro procedimento disciplinare, rende improcedibile quest'ultimo, quand'anche pendente in fase di gravame avanti al CNF, dovendo quindi dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine all'impugnazione stessa *(Nel caso di specie, l'incolpato aveva proposto impugnazione avverso la sanzione della radiazione, allorché nelle more del procedimento stesso veniva eseguita, perché passata in giudicato, la sanzione di altra radiazione comminatagli in diverso procedimento disciplinare per altri fatti di rilievo deontologico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Caia\), sentenza n. 130 del 25 giugno 2021](#)

NOTA:

Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Scarano, rel. Caia), sentenza n. 110 del 22 maggio 2021.

Procedimento disciplinare: l'archiviazione è una decisione di proscioglimento nel merito e/o in rito

Il provvedimento di archiviazione del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, assumendo quelle connotazioni meritali di un obbligo d'immediata declaratoria di cause di non punibilità che vanno dall'infondatezza della notizia di illecito (ovvero dell'addebito) alla prescrizione dell'azione disciplinare, e non risultano dissimili dalla formula assolutoria di "non esservi luogo a provvedimento disciplinare" tipizzata dall'art. 52 lett. a) della L. n. 247/12.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Brienza\), sentenza n. 129 del 25 giugno 2021](#)

Il COA e il PM possono impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del CDD

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Brienza\), sentenza n. 129 del 25 giugno 2021](#)

La riserva di maggiorare l'importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento

In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica

previsione di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Brienza\), sentenza n. 129 del 25 giugno 2021](#)

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Brienza\), sentenza n. 129 del 25 giugno 2021](#)

Le sole (e mere) dichiarazioni dell'esponente non bastano a ritenere provato l'addebito

L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata (come nella specie) allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio

logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Brienza\), sentenza n. 129 del 25 giugno 2021](#)

Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Brienza\), sentenza n. 129 del 25 giugno 2021](#)

Gli atti di interruzione della prescrizione disciplinare

La prescrizione dell'azione disciplinare è interrotta dall'atto di apertura del procedimento, dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, e comunque da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell'avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 128 del 25 giugno 2021

